


Publicato il 24/05/2022

N. 06680/2022 **REG.PROV.COLL.**  
N. **04801/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4801 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 271;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Veneto - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Padova e Rovigo - Sede di Pado, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

██████████, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

previa sospensione cautelare, del Decreto n. 6817 del 23.08.2021 del Ministero

dell'Istruzione – USR Veneto – Ufficio V - Ambito di Padova - Istituto Comprensivo “A. Briosco” in Padova, avente ad oggetto: “Avviso pubblicazione graduatorie DEFINITIVE di Istituto III fascia. Personale ATA - Valide per il triennio 2021/2023 - D.M. 50 del 03.03.2021”; della Graduatoria definitiva relativa al profilo funzionale “Collaboratore Scolastico” del personale ATA valida per il triennio 2021/2023, approvata con il decreto suddetto in pari data il 23.08.2021; della Graduatoria definitiva relativa al profilo funzionale “Assistente Amministrativo” del personale ATA valida per il triennio 2021/2023, approvata con il decreto suddetto in pari data il 23.08.2021; nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 12,30 punti – profilo funzionale: Collaboratore scolastico e di 10,65 – profilo funzionale: Assistente amministrativo valutando per metà il servizio svolto presso scuola paritaria; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto, in particolare, ove occorrer possa: del Decreto dell'USR Veneto – Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova n. 8853 del 6.08.2021, avente ad oggetto: “D.M. n. 50 del 03.03.2021 procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/23. Pubblicazione graduatorie definitive”; della Nota prot. 6419/2021 del Ministero dell'Istruzione – USR Veneto – Ufficio V – Ambito di Padova - Istituto Comprensivo “A. Briosco” in Padova, avente ad oggetto: “Pubblicazione graduatorie provvisorie ATA di Istituto III fascia 2021/2023”, ed allegate Graduatorie provvisorie, per i profili funzionali “Collaboratore Scolastico” ed “Assistente Amministrativo”, in cui al ricorrente era attribuito il medesimo punteggio complessivo di 12,30 punti per Collaboratore scolastico e di 10,65 punti per Assistente amministrativo essendo valutato per metà il servizio svolto presso scuola paritaria; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al riconoscimento, con “effetti definitivi”, a favore del ricorrente, del punteggio pieno e non dimezzato per il servizio svolto presso scuola paritaria, ai fini delle Graduatorie d'Istituto di III Fascia del Personale ATA

del triennio 2021/23, ed alla rideterminazione dei punteggi assegnati nelle Graduatorie definitive impugnate.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Uff Scolastico Reg Veneto - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Padova e Rovigo - Sede di Pado e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione il ricorrente gravava il decreto n. 50 del 2021 del Ministero dell'Istruzione, rubricato "Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, triennio scolastico 2021-2023", nella parte in cui riconoscono ai candidati che hanno svolto servizio come operatori ATA presso istituti scolastici di scuola paritaria un punteggio dimezzato rispetto al servizio svolto presso istituti statali.

L'amministrazione resistente si è costituita formalmente in giudizio.

Alla pubblica udienza del 19 aprile 2022 sulle conclusioni delle parti la causa è stata assegnata a sentenza.

Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Sezione (n. 621/2021): "*Invero l'articolo 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n.62 dispone che "1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita". Prosegue il*

*comma 3 recitando: “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)”.*

*Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l’art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”.*

*In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.*

*Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (...)”.*

*Dunque non può che affermarsi che i provvedimenti gravati, e in particolare la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto n. 50 del 3.3.2021, nella parte in cui attribuiscono ai candidati che hanno svolto servizio come operatori ATA presso istituti scolastici di scuola paritaria un punteggio pari alla metà di quello attribuito*

*allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appaiono illegittimi per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.).”*

Questa Sezione in altra pronuncia ha affermato che *“la sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi, poiché confliggenti col principio di pariordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell’art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*( T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415).

Le riportate conclusioni non possono non essere ribadite, rispondendo ormai ad un indiscusso tendenziale principio di equiparazione tra le scuole paritarie e quelle statali.

In definitiva alla luce di quanto osservato ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza come determinate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti.

Condanna l’Amministrazione a corrispondere [REDACTED] le spese di lite, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente  
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore  
Raffaele Tuccillo, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**